

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
Denominata

**“GIOCHIAMOCI”**  
**Associazione di Promozione Sociale**

**Art. 1) Costituzione e Denominazione**

I sottoscritti Signori:

- a) **Marino Giulio Cesare**, nato ad Asmara (Eritrea), il giorno 14/07/1939, residente a Milano (MI), via Petrocchi Policarpo n. 21, codice fiscale MRNGCS39L14Z315E, pensionato;
- b) **Clemente Maria Gabriella**, nata a Milano (MI), il giorno 01/09/1941, residente a Milano (MI), via Petrocchi Policarpo n. 21, codice fiscale CLMMGB41P41F205Y, casalinga;
- c) **Marino Lucia**, nata a Busto Arsizio (VA), il giorno 28/06/1965, residente a Gorgonzola (MI), via Roma n. 8, codice fiscale MRNLCU65H68B300G, lavoratore autonomo;

dichiarano di costituire, come dal presente Atto Costitutivo, un'Associazione di Promozione Sociale denominata:

**“GIOCHIAMOCI”**

**Associazione di Promozione Sociale**

**Art. 2) Sede**

L'Associazione ha sede in Milano

**Art. 3) Attività Costituenti l'oggetto sociale**

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro costituito ai sensi della Legge Regionale 01/08, Capo III, e della Legge 383/00. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura di elettività, alle regole definite nello Statuto allegato al presente Atto, che ne costituisce parte integrante. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la socializzazione e l'aggregazione sociale di individui e cittadini, associati e non, in forma libera e volontaria, nonché la loro crescita umana, lo sviluppo psicologico e l'acquisizione di competenze emotive, manuali, relazionali, intellettive, culturali e professionali, in modo da contribuire al raggiungimento di un maggior benessere sociale, alla riduzione dei fenomeni di solitudine e disagio sociale e alla diffusione di comportamenti socialmente virtuosi e cooperativi.

Per “gioco” l'Associazione intende, in linea con l'accezione generalmente condivisa in etologia, filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia: un'attività di intrattenimento intrinsecamente motivata e svolta liberamente dalle persone a scopo ricreativo, che può avere obiettivi e regole definiti, nonché finalità o risvolti formativi. Pur considerando il gioco un'attività libera e non intrinsecamente produttiva, l'Associazione riconosce e intende valorizzare la funzione del gioco quale strumento di apprendimento, crescita e sviluppo, che permette di: allenare mente e corpo, sviluppare la fantasia e la creatività, strutturare la personalità, apprendere informazioni e comportamenti, scambiare cultura, informazioni, strategie, conoscere e gestire le emozioni e proporre modelli relazionali non disfunzionali.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- ideazione, conduzione ed erogazione di giochi e format di giochi per: eventi, feste sociali, feste pubbliche e private, feste ed eventi di piazza, trasmissioni televisive e radiofoniche, celebrazioni e ricorrenze;
- animazione di feste ed eventi pubblici e privati, con format propri o con modalità e strumenti proposti dai soggetti richiedenti, che contribuiscano a diffondere la cultura del gioco e la consapevolezza dei suoi benefici per i singoli e per la collettività;

- ideazione e conduzione di laboratori ludico-ricreativi e ludico-formativi per lo sviluppo di abilità e competenze specifiche, anche ricorrendo a tecniche formative, arti figurative e teatrali e tecniche espressive in genere, attività manuali, attività fisiche, esercizi teatrali e psicologici, eventualmente in accordo e sinergia con psicologi, educatori, artisti e altre figure professionali che abbiano le competenze specifiche richieste nei laboratori e assicurino il rispetto dell'integrità della persona;
- ideazione e realizzazione di incontri, seminari, simposi, conferenze stampa, *flash mob* e ogni altra tipologia di evento sui temi del gioco e del benessere psicofisico e sociale volto a sensibilizzare il pubblico sull'importanza del gioco quale mezzo di socializzazione, apprendimento, sviluppo di abilità e della creatività, composizione dei conflitti e abbattimento delle barriere sociali, linguistiche e culturali tra le persone;
- gare e concorsi, sia liberi, sia a premi, nell'ottica della promozione della cultura del gioco e per la promozione e realizzazione di eventi e attività istituzionali o accessorie a esse;
- ideazione, organizzazione e allestimento di spettacoli e concerti sul tema del gioco oppure volti a sensibilizzare il pubblico o a coinvolgerlo attivamente per favorire la socializzazione tra le persone, anche avvalendosi di giochi teatrali e musicali;
- organizzazione e conduzione di escursioni in località o presso risorse del patrimonio storico- artistico, gastronomico e naturalistico italiano, sia al fine di agevolare la socializzazione dei partecipanti, sia per contribuire alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, inteso nella sua più vasta accezione;
- creazione e istituzione di punti di riferimento di quartiere per l'aggregazione sociale mediante le attività istituzionali, in particolare nelle zone a particolare rischio o presenza di disagio e/o isolamento sociale, sia attraverso centri istituiti ad hoc, sia attraverso azioni sinergiche con enti operanti sul territorio o la semplice individuazione di volontari e soci di riferimento per il quartiere;
- realizzazione e produzione di eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo Statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, a eccezione di quelle a essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

#### **Art. 4)**

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che ne forma parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 5)**

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per i primi quattro anni e precisamente fino all'approvazione del rendiconto finanziario dell'anno 2020, viene così costituito:

Presidente: Marino Lucia

Vice Presidente e Tesoriere: Marino Giulio Cesare

Consigliere: Clemente Maria Gabriella

#### **Art. 6)**

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 20,00 (venti/00).

#### **Art. 7)**

Le spese del presente atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Milano, 31 maggio 2017

Letto approvato e sottoscritto

I soci Fondatori

*Marino Lucia*

*Marino Giulio Cesare*

*Clemente Maria Gabriella*

## **STATUTO ALLEGATO "A"**

### ***Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata***

1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "GIOCHIAMOCI" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

2.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI).

1.4 Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia sia all'estero.

1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.7 L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08, Capo III, e la Legge 383/00.

### ***Art. 2) Finalità e attività***

2.1 L'associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la socializzazione e l'aggregazione sociale di individui e cittadini, associati e non, in forma libera e volontaria, nonché la loro crescita

umana, lo sviluppo psicologico e l'acquisizione di competenze emotive, manuali, relazionali, intellettive, culturali e professionali, in modo da contribuire al raggiungimento di un maggior benessere sociale, alla riduzione dei fenomeni di solitudine e disagio sociale e alla diffusione di comportamenti socialmente virtuosi e cooperativi.

Per "gioco" l'Associazione intende, in linea con l'accezione generalmente condivisa in etologia, filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia: un'attività di intrattenimento intrinsecamente motivata e svolta liberamente dalle persone a scopo ricreativo, che può avere obiettivi e regole definiti, nonché finalità o risvolti formativi. Pur considerando il gioco un'attività libera e non intrinsecamente produttiva, l'Associazione riconosce e intende valorizzare la funzione del gioco quale strumento di apprendimento, crescita e sviluppo, che permette di: allenare mente e corpo, sviluppare la fantasia e la creatività, strutturare la personalità, apprendere informazioni e comportamenti, scambiare cultura, informazioni, strategie, conoscere e gestire le emozioni e proporre modelli relazionali non disfunzionali.

2.2. Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- ideazione, conduzione ed erogazione di giochi e format di giochi per: eventi, feste sociali, feste pubbliche e private, feste ed eventi di piazza, trasmissioni televisive e radiofoniche, celebrazioni e ricorrenze;
- animazione di feste ed eventi pubblici e privati, con format propri o con modalità e strumenti proposti dai soggetti richiedenti, che contribuiscano a diffondere la cultura del gioco e la consapevolezza dei suoi benefici per i singoli e per la collettività;
- ideazione e conduzione di laboratori ludico-ricreativi e ludico-formativi per lo sviluppo di abilità e competenze specifiche, anche ricorrendo a tecniche formative, arti figurative e teatrali e tecniche espressive in genere, attività manuali, attività fisiche, esercizi teatrali e psicologici, eventualmente in accordo e sinergia con psicologi, educatori, artisti e altre figure professionali che abbiano le competenze specifiche richieste nei laboratori e assicurino il rispetto dell'integrità della persona;
- ideazione e realizzazione di incontri, seminari, simposi, conferenze stampa, flash mob e ogni altra tipologia di evento sui temi del gioco e del benessere psicofisico e sociale volto a sensibilizzare il pubblico sull'importanza del gioco quale mezzo di socializzazione, apprendimento, sviluppo di abilità e della creatività, composizione dei conflitti e abbattimento delle barriere sociali, linguistiche e culturali tra le persone;
- gare e concorsi, sia liberi, sia a premi, nell'ottica della promozione della cultura del gioco e per la promozione e realizzazione di eventi e attività istituzionali o accessorie a esse;
- ideazione, organizzazione e allestimento di spettacoli e concerti sul tema del gioco oppure volti a sensibilizzare il pubblico o a coinvolgerlo attivamente per favorire la socializzazione tra le persone, anche avvalendosi di giochi teatrali e musicali;
- organizzazione e conduzione di escursioni in località o presso risorse del patrimonio storico-artistico, gastronomico e naturalistico italiano, sia al fine di agevolare la socializzazione dei partecipanti, sia per contribuire alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, inteso nella sua più vasta accezione;
- creazione e istituzione di punti di riferimento di quartiere per l'aggregazione sociale mediante le attività istituzionali, in particolare nelle zone a particolare rischio o presenza di disagio e/o isolamento sociale, sia attraverso centri istituiti ad hoc, sia attraverso azioni sinergiche con enti operanti sul territorio o la semplice individuazione di volontari e soci di riferimento per il quartiere;
- realizzazione e produzione di e eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo Statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, a eccezione di quelle a essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale,

necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

2.3 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

### ***Art. 3) Criteri ammissione associati***

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.5 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.6 Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

associati fondatori: persone che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il primo Statuto e che hanno continuato a far parte dell'Associazione con gli stessi diritti e doveri degli altri associati;

associati ordinari: persone o enti che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo;

associati onorari: persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o alla crescita dell'Associazione.

3.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; la quota a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea.

3.8 La quota è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

### ***Art. 4) Perdita della qualifica di associato***

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli associati, la quale, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

## ***Art. 5) Diritti e doveri degli associati***

5.1 Gli associati hanno diritto a:

frequentare i locali dell'Associazione negli orari previsti e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 È ammesso il voto per delega.

## ***Art. 6) Organi dell'Associazione***

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di quattro anni.

6.3 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

## ***Art. 7) L'Assemblea degli associati***

7.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati; in tal caso l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- deliberare in merito agli eventuali regolamenti all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.

7.7 L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato o comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un proprio Segretario e un proprio Presidente; tale Segretario dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo assieme al Presidente dell'Assemblea.

7.12 Delle delibere assembleari deve essere data adeguata pubblicità, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e il relativo verbale viene trascritto nel libro delle Assemblee degli associati; le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

### ***Art. 8) IL Consiglio Direttivo***

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4 L'avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è inviato tramite lettera, telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ai recapiti espressamente indicati dai Consiglieri all'atto della nomina, recapiti che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

8.5 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio dell'avviso a mezzo e-mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione; inoltre, anche in mancanza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica e il Presidente.

8.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti; delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, previo appuntamento.

8.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre il preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

9.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

#### **Art. 9) Il Presidente**

9.1 Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle relative delibere, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 Il Presidente, nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.7 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente od ai Consiglieri, determinandone i limiti; potrà anche conferire procure *ad negotia* a soci o a terzi, per specifiche attività

#### **Art. 10) Il Patrimonio sociale**

10.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

10.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;



- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### ***Art. 11) Il Bilancio***

11.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

11.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 (trentuno)dicembre dell'anno.

11.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione (assieme al preventivo) in Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 10 (dieci) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato previo appuntamento.

11.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

11.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### ***Art. 12) Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione***

12.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

12.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

12.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

12.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### ***Art. 13) Clausola Compromissoria***

13.1 Ogni controversia riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli associati o tra questi e l'Associazione, sarà affidata a un arbitro, amichevole compositore, nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro è a tutti gli effetti un mandatario delle parti e decide in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

13.2 Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

#### ***Art. 14) Disposizioni finali***

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo m, alla L. 383/00 e al Codice Civile.

Firma  
Il Consiglio Direttivo e i Soci Fondatori

*Marino Lucia*

*Marino Giulio Cesare*

*Clemente Maria Gabriella*